



Modifica al Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato.

IL RETTORE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 s.m.i., in particolare l'articolo 24 relativo ai ricercatori a tempo determinato;
- VISTO il vigente Statuto dell'Università di Cagliari, modificato con D.R. 305 del 28.03.2022;
- VISTO il decreto rettorale del 01 dicembre 2021 n.1365 recante l'emanazione del Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato;
- RAVVISATA la necessità di modificare alcuni articoli del sopra indicato Regolamento al fine di adeguare lo stesso alle nuove esigenze procedurali emerse durante l'espletamento delle selezioni;
- VISTE le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 20 e 21 dicembre 2022, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole sulla proposta di modifica degli articoli sopra citati

DECRETA

- ARTICOLO 1 È emanato il "Regolamento di Ateneo per l'assunzione di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato", così come modificato nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto.
- ARTICOLO 2 Il Regolamento entra in vigore, per motivi di urgenza, il giorno di registrazione del presente decreto e sarà pubblicato nella pagina web di Ateneo..

Visto il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
(sottoscritto con firma digitale)



Direzione Personale, Organizzazione, Performance
Dirigente Dott. Fabrizio Cherchi
Coordinamento personale docente e concorsi

**REGOLAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI RICERCATORI E RICERCATRICI A TEMPO
DETERMINATO**

Art. 1

Premessa

1. Ai sensi della Legge 9/05/1989 n. 168 e dell'art. 24 della Legge 30/12/2010 n. 240, vigente al 29 giugno 2022, le assunzioni di Ricercatori e Ricercatrici a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, di didattica integrativa e servizio agli studenti sono effettuate sulla base di quanto disposto dal presente regolamento.
2. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto costituisce esclusivamente titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Art. 2

Proposte di selezione dei ricercatori e ricercatrici a tempo determinato

1. Il Consiglio di Dipartimento, in composizione ristretta ai soli professori/professoressa ordinari/e e associati/e, formula le proposte per le selezioni di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato.

La delibera del Dipartimento contenente la proposta di selezione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico.

Nel caso in cui i posti da attivare siano finanziati con fondi dell'Ateneo, gli stessi saranno attivati in coerenza con la Programmazione Annuale e Triennale effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

I posti possono essere attivati anche con fondi esterni secondo quanto disposto dal vigente Regolamento per il finanziamento, da parte di soggetti pubblici o privati, di contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato.



2. Il Consiglio di Amministrazione in fase di approvazione delle proposte di selezione di ricercatori e ricercatrici a tempo determinato, di cui al successivo art. 3, lettera b, deve verificare la disponibilità dei Punti Organico necessari per ciascuna chiamata; dovrà inoltre verificare la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie, così come previsto dall'art. 18, commi 2 e 3 della L. 240/2010.

3. Il Senato Accademico, anche per i riflessi sul FFO, valuterà con cadenza almeno biennale, secondo parametri riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, l'effetto delle politiche di reclutamento dei Dipartimenti proponenti, ai fini della valutazione ANVUR (art. 5, comma 5, Legge 240/2010).

4. Le modalità di reclutamento dei ricercatori e delle ricercatrici a tempo determinato sono indicate negli artt. 11 e seg. del presente Regolamento.

Art. 3

Tipologia di contratti a tempo determinato

1. I contratti a tempo determinato di cui all'art. 1 possono essere:

- a) Triennali e prorogabili una sola volta per ulteriori due anni;
- b) Triennali non rinnovabili.

Art. 4

Regime di impegno dei contratti a tempo pieno e a tempo definito

1. I contratti di cui all'art. 3, lettera a) e lettera b), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.

2. L'impegno annuo complessivo è stimato in 1500 ore per il regime a tempo pieno e 750 ore per il tempo definito. Devono essere dedicate allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito.

3. La posizione di ricercatore e ricercatrice a tempo determinato, qualunque sia il regime di impegno scelto, è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.



Art. 5

Trattamento economico

1. Ai titolari dei contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), compete un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore/ricercatrice a tempo indeterminato confermato/a, a seconda del regime di impegno scelto.
2. Ai titolari dei contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), compete un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore/ricercatrice a tempo indeterminato confermato/a, a seconda del regime di impegno scelto. Tale trattamento può essere elevato rispettivamente del 10% per il primo anno, del 15% per il secondo anno del 20% per il terzo anno di contratto, previa valutazione, da parte del Consiglio di Dipartimento dell'attività di ricerca e di didattica svolta, ai sensi dell'art. 6, comma 4.

Nel caso in cui il posto sia finanziato con i fondi di un piano straordinario, il trattamento economico sarà quello indicato nei provvedimenti ministeriali di assegnazione delle risorse.

Art. 6

Rapporto di lavoro

1. Tra l'Amministrazione universitaria e il ricercatore o la ricercatrice a tempo determinato si instaura un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse.
All'atto della firma del contratto il ricercatore o la ricercatrice opta per il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito; l'opzione per il tempo definito è esclusa laddove l'esclusione stessa è espressamente prevista nel bando di selezione.
2. Nel contratto vengono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di ricerca, didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse, concordate con il Direttore o la Direttrice di Dipartimento coerentemente con quanto indicato nel bando di selezione e con il/i SSD indicati nel profilo concorsuale.



Qualora il ricercatore o la ricercatrice debba svolgere le sue attività presso un Dipartimento dell'area medica in cui è previsto lo svolgimento di attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti con la Regione Autonoma della Sardegna e con l'Azienda Ospedaliera Universitaria.

3. Al termine di ogni anno il ricercatore o la ricercatrice dovrà svolgere nell'ambito del Dipartimento e del settore concorsuale una lezione/seminario esplicativa dell'attività di alta formazione e di ricerca svolta.

4. Al termine di ogni anno il ricercatore o la ricercatrice dovrà altresì trasmettere al Direttore del Dipartimento una relazione sui risultati dell'attività di ricerca svolta e una relazione sull'attività didattica; per la valutazione dell'attività finalizzata alla proroga biennale (di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) si applica il successivo art. 9.

5. Il contratto è sospeso nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

Art. 7

Stato giuridico

1. Al ricercatore o alla ricercatrice a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della L. 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore/ricercatrice, e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Art. 8

Divieto di cumulo di impieghi

1. I contratti di cui all'art. 3 e l'opzione per il tempo pieno non sono cumulabili con altri contratti, anche se stipulati con altre Università.

2. Per la durata dei contratti del presente Regolamento, i/le dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.



Art. 9

Valutazione dell'attività ai fini della proroga biennale

1. I contratti triennali di tipo A, di cui all'art. 3 comma 1, lett. a) sono prorogabili una sola volta per soli due anni.

Per dar corso alla proroga il Consiglio di Dipartimento a cui il ricercatore o la ricercatrice afferisce, nell'ambito delle risorse disponibili, può proporre all'amministrazione nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto la proroga dello stesso. La proposta deve essere motivata in apposita relazione con riferimento alle esigenze di didattica e di ricerca e dare conto dei risultati dell'attività svolta e dei titoli prodotti dal ricercatore/ricercatrice, e dallo stesso documentati anche ai sensi del precedente art. 6, comma 4.

La richiesta di proroga dovrà essere trasmessa alla Direzione Personale, Organizzazione, Performance entro i due mesi precedenti alla data di scadenza del contratto del ricercatore/ricercatrice TDa.

La proroga non potrà essere concessa ai ricercatori e alle ricercatrici che non abbiano prodotto nel triennio almeno due pubblicazioni aventi i requisiti richiesti per essere prese in considerazione ai fini della VQR (non attivi/e).

2. Le attività di ricerca e didattica, svolte nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga, sono valutate da una apposita *Commissione* (di cui al DM 242/2011-G.U. 21.09.2011). La valutazione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica effettuata in relazione a quanto stabilito nel contratto da prorogare.

La *Commissione* è nominata dal Rettore con proprio Decreto ed è composta da sei rappresentanti d'area e può essere integrata per specifiche competenze.

Le proposte di proroga, valutate positivamente dalla *Commissione*, corredate dalla relazione dei Dipartimenti vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'ateneo; la delibera del Consiglio deve essere adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare al fine di garantire la continuità del contratto stesso. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, qualora la dotazione di bilancio non consenta di soddisfare tutte le richieste di proroga, verrà



predisposta dalla Commissione di cui sopra, una graduatoria che tenga conto della qualità scientifica delle pubblicazioni, valutate sulla base della distanza dal raggiungimento/superamento dei parametri necessari per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di associato per il SSD di appartenenza.

Art. 10

Risoluzione anticipata del contratto

1. Per la risoluzione anticipata del contratto il ricercatore o la ricercatrice è obbligato a dare un preavviso di almeno 30 giorni.
2. In caso di mancato preavviso non adeguatamente motivato l'Amministrazione ha diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
3. In caso di risoluzione anticipata del rapporto il compenso spettante va ridotto proporzionalmente ai mesi lavorati.
4. Il ricercatore o la ricercatrice che risolve in anticipo il contratto ha l'obbligo di presentazione di una relazione sui risultati dell'attività didattica e di ricerca svolta fino alla data di risoluzione.

RECLUTAMENTO

Art. 11 Bando di selezione

1. Il reclutamento dei ricercatori e delle ricercatrici a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse avviene mediante selezione pubblica.
2. Al tal fine il Rettore emana con Decreto Rettorale il BANDO di SELEZIONE che sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo e di cui sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione dell'avviso sulla G.U. del Ministero e dell'Unione europea.
3. Il Bando dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) Dipartimento che ha richiesto il posto a concorso e dove il ricercatore o la ricercatrice svolgerà l'attività di ricerca, l'attività didattica, l'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse;
 - b) data della delibera di approvazione della selezione da parte del Consiglio di



Amministrazione, previo parere del Senato Accademico dell'Università;

c) tipologia di contratto e destinatari e in particolare se il bando è relativo al reclutamento di un ricercatore o ricercatrice con contratto Triennale prorogabile una sola volta per ulteriori due anni (di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 3) ovvero per un contratto Triennale non rinnovabile (di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 3);

d) tipologia di regime di impegno richiesto (tempo pieno o definito);

e) settore concorsuale, modalità di svolgimento e profilo richiesto tramite l'indicazione di uno o più Settori Scientifico-Disciplinari;

f) specifiche funzioni anche didattiche che il ricercatore o la ricercatrice dovrà svolgere con indicazione dei diritti e doveri;

g) trattamento economico e previdenziale;

h) modalità di presentazione telematica delle candidature;

i) tipologia dei titoli e delle pubblicazioni, in numero massimo di 12, che saranno oggetto di valutazione;

j) requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione;

l) termini di presentazione della domanda;

m) previsione dell'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. Si prescinde dalla prova nel caso in cui il candidato sia in possesso della certificazione di conoscenza della lingua straniera, di livello pari o superiore al B1, +rilasciata da un Ente certificatore o da una Scuola di lingue o da un Centro linguistico universitario da non più di 5 anni dalla data di scadenza del bando;

n) i casi di esclusione.

4. Sono in ogni caso esclusi dalla selezione coloro che sono stati titolari di rapporti istaurati con l'Ateneo di Cagliari, con altri Atenei o con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della L. 240/10, anche per periodi non continuativi, per la funzione di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato e come titolari di Assegni di Ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, qualora la durata complessiva dei rapporti già istaurati, maggiorata della durata del contratto per ricercatore/ricercatrice a tempo determinato per cui intendono concorrere superi i 12 anni. Resta inteso che nel caso in



cui il candidato o la candidata concorra per i contratti di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) nei 12 anni vanno considerati anche gli anni di contratto di cui all'art. 3, comma 1, lett. a).

Ai fini del calcolo di cui sopra non saranno conteggiati i periodi di astensione obbligatoria per maternità e i periodi di congedo/aspettativa per malattia.

L'assenza delle condizioni che determinano l'esclusione dovrà essere autocertificata nella domanda di partecipazione.

Sono altresì esclusi dalla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore o professoressa appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o con un o una componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (*cfr. art. 18, comma 1, lettere b e c L. 240/2010*).

Art. 12

Destinatari

1. La partecipazione alla selezione per ricercatore o ricercatrice con contratto Triennale, prorogabile una sola volta per ulteriori due anni, di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 3, è riservata, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza, ai soggetti in possesso dei seguenti titoli:

- dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, ovvero per i settori interessati, diploma di specializzazione medica.

Alla selezione non possono partecipare soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori o professoressse di prima o di seconda fascia o come ricercatori o ricercatrici, ancorché cessati/e dal servizio.

I requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dalla selezione è disposta con decreto rettorale, notificato all'interessato/a.

2. La selezione per ricercatore o ricercatrice triennale con contratto non rinnovabile a tempo pieno, di cui all'art. 3, lett. b), è riservata, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza, a candidati/e in possesso del dottorato di ricerca, o titolo equivalente



conseguito in Italia o all'estero, ovvero per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica, che abbiano usufruito per almeno 3 anni, anche cumulativamente:

- 1) dei contratti triennali eventualmente prorogati per due anni (art. 3, lett. a);
- 2) di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i. o ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- 3) di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398,
- 4) di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
- 5) dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 230/2005.

Si prescinde dal possesso dei titoli di cui ai punti 1-5, per i candidati/e che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore/professoressa di prima o di seconda fascia, ovvero che siano in possesso del titolo di specializzazione medica.

Art. 13

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice verrà nominata con Decreto Rettorale e sarà composta da professori e professoresse di ruolo, afferenti al settore concorsuale per cui è stata bandita la selezione, valutati/e positivamente da parte dell'Ateneo di appartenenza, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge, n. 240/2010 e che:

a) per i professori ordinari e le professoresse ordinarie: siano in possesso dei requisiti per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN); per i professori associati e le professoresse associate: siano in possesso dell'ASN per la prima fascia o degli indicatori previsti per ottenerla e abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni;

Oppure, in alternativa a quanto previsto alla lettera a):

b) siano in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di prima fascia (per i professori ordinari e le professoresse ordinarie) e ai ruoli di professore/professoressa di seconda fascia (per i professori



associati e le professoresse associate) e abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.

Nel caso di oggettiva impossibilità alla nomina di Commissari dello stesso settore concorsuale, potranno far parte della Commissione i professori e le professoresse afferenti al macro settore concorsuale di riferimento.

Sarà possibile nominare anche docenti in servizio presso Atenei stranieri, di comprovato riconoscimento internazionale nell'ambito del settore concorsuale oggetto del bando, che rivestano una posizione accademica corrispondente a quella di professore/professoressa ordinario/a sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

- da un professore o professoressa, interno/a o esterno/a, indicato/a dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto;
- da due professori o professoresse esterni/e indicati dal Senato Accademico nel seguente modo:
 - il/la primo/a sorteggiato/a da una terna di nominativi, in ordine alfabetico, fornita dal Dipartimento che ha richiesto il posto. Nell'indicazione dei nominativi il Dipartimento dovrà, ove possibile, rispettare il principio di pari opportunità tra uomini e donne;
 - il/la secondo/a, sorteggiato/a dalle liste degli aspiranti commissari sorteggiabili per la formazione delle commissioni di Abilitazione Scientifica Nazionale ex art. 16, L. 240/2010.

Il sorteggio avrà luogo estraendo il posto percentuale di riferimento da applicare a ciascuno degli elenchi dei professori e delle professoresse appartenenti allo stesso settore concorsuale indicato nel bando e procedendo con le seguenti modalità:

- nel caso in cui il commissario interno e il commissario estratto dalla rosa di tre nomi siano entrambi di genere maschile, si procederà ad applicare la percentuale alla lista ristretta delle sole professoresse e, partendo dalla posizione estratta, si individuerà la prima



professoressa disponibile alla nomina. Se non vi sono componenti di genere femminile nella lista si procederà al sorteggio nella lista completa;

- nel caso in cui la commissaria interna e la commissaria estratta dalla rosa di tre nomi siano entrambe di genere femminile, si procederà ad applicare la percentuale alla lista ristretta dei soli professori e, partendo dalla posizione estratta, si individuerà il primo professore disponibile alla nomina. Se non vi sono componenti di genere maschile nella lista si procederà al sorteggio nella lista completa;

- nel caso in cui il/la commissario/a interno/a e il/la commissario/a estratto/a dalla rosa di tre nomi siano uno di genere maschile e una di genere femminile, si procederà ad applicare la percentuale alla lista completa e, partendo dalla posizione estratta, si individuerà il/la primo/a professore/professoressa disponibile alla nomina.

Nel caso di elenchi con un numero di docenti inferiori a dieci, gli stessi saranno integrati utilizzando i macro settori concorsuali di riferimento.

Le delibere del Dipartimento dovranno essere assunte nella composizione ristretta ai soli professori e professoresses.

La Commissione deve prevedere la presenza di almeno un professore ordinario o professoressa ordinaria per le selezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e di due professori ordinari o professoresses ordinarie per le selezioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. b). Nel caso in cui il Dipartimento indichi i nominativi di docenti di Università estere, il loro ruolo sarà individuato mediante l'utilizzo della tabella ministeriale di corrispondenza delle posizioni accademiche italiane e estere.

L'incarico di commissario è limitato a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori concorsuali di ridotta consistenza numerica.

Non potranno essere nominati nelle Commissioni i professori e le professoresses che risultano essere componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questa Università. Non potranno far parte della Commissione professori o professoresses appartenenti alla stessa Università.

É incompatibile con l'incarico di commissario/a il/la docente che dovesse avere più del



50% della produzione scientifica con uno dei candidati o con una delle candidate. Il/la commissario/a che si trovi in una tale situazione di incompatibilità dovrà rinunciare all'incarico dandone tempestiva comunicazione all'Ateneo.

Art. 14

Valutazione comparativa - Selezione per Titoli

1. Nella prima seduta telematica le Commissioni giudicatrici definiscono le modalità e i criteri di valutazione dei titoli e della produzione scientifica, anche sulla base dei criteri indicati nel D.M. 25.05.2011, n. 243.

I criteri di valutazione saranno resi pubblici sul sito WEB dell'Ateneo e la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sarà trasmessa ai candidati. La Commissione non potrà proseguire i lavori prima che siano trascorsi cinque giorni dalla data di pubblicazione.

Decorsi i termini di pubblicazione dei criteri, la Commissione avrà accesso all'elenco dei candidati e alla documentazione che gli stessi hanno presentato per la selezione.

Le Commissioni, su autorizzazione del Rettore, possono utilizzare modalità telematiche per loro riunioni, compresa quella relativa al colloquio con i candidati. In tal caso, la Commissione è tenuta ad adottare strumentazioni e accorgimenti idonei a garantire la trasparenza delle operazioni, l'identificazione e la parità di trattamento dei candidati, e dovrà assicurare il regolare e corretto svolgimento della discussione orale nonché garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni.

2. Nel caso in cui i candidati siano in numero pari o superiore a sette per ogni posto messo a concorso, la Commissione giudicatrice effettua una valutazione preliminare dei candidati, utilizzando i criteri indicati nel D.M. 25.05.2011, n. 243, che si conclude con un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato o di specializzazione.

A seguito della valutazione preliminare, saranno ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque in misura non inferiore a sei unità.



I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

3. I candidati ammessi verranno convocati con un preavviso di almeno 10 giorni per la discussione dei titoli e della produzione scientifica e per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata nel bando.

La Commissione, avendo a disposizione 100 punti, di cui 40 punti per i titoli e 60 punti per le pubblicazioni, procede poi in base ai criteri predeterminati, all'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione. Supereranno la selezione i candidati che avranno riportato un punteggio totale pari o superiore a 50 punti.

4. Al termine dei lavori la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, designa il vincitore della selezione.

5. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne fanno parte integrante e necessaria i giudizi/punteggi espressi su ciascun candidato/candidata, nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Gli atti della selezione vengono trasmessi al Rettore per l'approvazione.

Art. 15

Tempi per l'espletamento della selezione

1. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro tre mesi dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della Commissione.

Nel caso in cui i lavori non siano conclusi nel termine assegnato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura di sostituzione dei componenti a cui siano imputabili le cause del ritardo e assegna un nuovo termine per la conclusione dei lavori valutativi.



Art. 16

Approvazione degli atti concorsuali

1. Gli atti della selezione verranno approvati dal Rettore con proprio decreto che ne accerterà la regolarità formale. Qualora il Rettore riscontri vizi di forma entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.
2. I risultati della selezione verranno resi pubblici mediante comunicazione al Dipartimento che ha richiesto la selezione e pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

Art. 17

Chiamata dei vincitori della selezione

1. La proposta di chiamata dei ricercatori/ricercatrici, vincitori/vincitrici della selezione, viene formulata dal Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati afferenti e approvazione della chiamata stessa con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore e in presenza di candidati che abbiano superato la selezione, il Dipartimento può proporre la chiamata di un altro candidato individuato seguendo l'ordine di priorità stabilito in base al punteggio assegnato dalla Commissione.

Art. 18

Presa di servizio

1. Il vincitore della selezione verrà chiamato a stipulare il contratto a tempo determinato dopo l'approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, di cui all'art. 17.

Art. 19

Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che individuerà i gruppi scientifico-disciplinari, i riferimenti ai settori concorsuali contenuti nel presente



Regolamento saranno sostituiti dai gruppi scientifico-disciplinari.